

# 17° CONGRESSO CONFEDERALE

Roma – 21, 22, 23 giugno 2018

**Unione Italiana del Lavoro**

***REGOLAMENTO E NORME GENERALI***  
***PER LO SVOLGIMENTO DEL***  
***XVII CONGRESSO CONFEDERALE***  
***E DEI***  
***CONGRESSI DELLE STRUTTURE UIL***



**APPROVATO ALL'UNANIMITA'**

## **1) LOCALITÀ E DATA DI SVOLGIMENTO**

Il 17° Congresso Confederale della Unione Italiana del Lavoro è convocato a Roma, nei giorni 21, 22, 23 giugno 2018.

## **2) ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI**

L'ordine del giorno dei lavori del 17° Congresso Confederale sarà successivamente comunicato, in tempo utile prima dell'apertura del Congresso stesso.

## **3) DISCUSSIONE CONGRESSUALE**

### *3.1 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA E DISCUSSIONE CONGRESSUALE.*

La discussione congressuale si svolgerà sulla base della relazione svolta al Congresso dal Segretario Generale e del "progetto di tesi" varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale, su delega del Consiglio Confederale Nazionale, contenente indicazioni strategiche per lo svolgimento del dibattito congressuale.

L'Esecutivo Confederale Nazionale si costituisce, inoltre, in Commissione Nazionale Tesi con il compito di raccogliere anche le risoluzioni che perverranno dai Congressi delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria; tale Commissione predispone anche le tesi conclusive del 17° Congresso.

I lavori della Commissione saranno coordinati dalla Segreteria Confederale a cui dovranno essere fatti pervenire, da parte delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria, i documenti entro i cinque giorni successivi alla data di chiusura del rispettivo Congresso e, comunque, per le sole Unioni Nazionali di Categoria, non oltre il giorno 10 giugno 2018.

Saranno accettate e sottoposte al dibattito Congressuale solo le proposte che saranno state regolarmente approvate dal Congresso delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria proponenti.

La Commissione Nazionale Tesi potrà inoltre accettare e sottoporre al dibattito Congressuale anche le proposte che nei Congressi delle Unioni Nazionali di categoria e delle Unioni Regionali, siano state presentate da più del 10% di delegate/delegati ed approvate almeno dal 20% dei voti congressuali.

### *3.2 PROCEDURE PER LA DISCUSSIONE CONGRESSUALE.*

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione Nazionale Tesi che potrà invitare i proponenti ad unificare gli emendamenti simili ed esprimerà, su ogni proposta, il proprio parere.

La Segreteria Confederale della UIL ha facoltà di esprimere il proprio parere su tutte le proposte presentate dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di categoria.

Tutte le proposte delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria nonché i pareri sulle stesse, dovranno essere portati a conoscenza di delegate e delegati al 17° Congresso. In tale sede potranno essere discusse solo le proposte presentate nei modi e tempi stabiliti dal presente Regolamento.

Il Congresso potrà nominare al suo interno apposite Commissioni qualora rilevasse la necessità di elaborare risoluzioni che dovessero conciliare proposte diverse tra loro.

### *3.3 MODIFICHE DELLO STATUTO.*

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Confederale della UIL, ovvero dal Consiglio Confederale Nazionale se espressamente delegato da almeno i due terzi dei componenti il Congresso Confederale. Eventuali modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto, che forma parte integrante dello Statuto stesso, possono essere

apportate, oltre che dal Congresso Confederale, anche dal Consiglio Confederale Nazionale con deliberazioni prese con la maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei suoi componenti.

Le proposte di modifica allo Statuto ed al suo Regolamento di attuazione avanzate dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di categoria, potranno essere sottoposte al 17° Congresso Confederale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte dovranno pervenire alla Segreteria Confederale della UIL entro i cinque giorni successivi alla data di chiusura del rispettivo Congresso e, comunque, per le sole Unioni Nazionali di Categoria, non oltre il giorno 10 giugno 2018.

#### **4) REGOLAMENTO CONGRESSUALE**

Il 17° Congresso Confederale si effettua sulla base della media delle persone iscritte aventi diritto al voto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Con l'apertura dei singoli congressi si intendono automaticamente restituiti nelle mani del Presidente del Congresso stesso tutti i mandati statutari attribuiti dal precedente Congresso.

##### **4.1 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO CONFEDERALE.**

Il 17° Congresso Confederale è composto da delegate e delegati elette/i nei congressi delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria raggruppate, quest'ultime, nei settori: agricoltura, industria, terziario, trasporti, pubblico impiego, atipici, pensionati nonché dai partecipanti di diritto.

Le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale, oltre a quelli di diritto, sono espresse/i:

- ☞ per il 50% dalle Unioni Regionali, e dalle Camere Sindacali Regionali UIL delle province autonome a Statuto Speciale di Aosta, Bolzano e Trento;
- ☞ per il 50% dalle Unioni Nazionali di categoria.

Per le Camere Sindacali Regionali di Aosta, Trento e Bolzano l'attribuzione dei voti e dei delegati avviene sulla base della piena e unica rappresentatività dei voti di ciascuna struttura.

Partecipano di diritto al 17° Congresso, ove non siano stati eletti come delegate o delegati: le/i componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza degli Enti Previdenziali nominati su designazione della UIL; le Presidenze degli Istituti, Enti, Associazioni, Società e Coordinamenti indicati all'art. 4, commi terzo e quarto del vigente Statuto; una od un rappresentante dei Sindacati di Polizia di riferimento UIL.

Partecipano inoltre di diritto al Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegate o delegati, le/i componenti uscenti del Consiglio Confederale Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti della UIL, nonché una od un rappresentante delle associazioni che aderiscono in seconda affiliazione alla UIL espressi d'intesa con le Unioni Nazionali di categoria interessate.

##### **4.2 RAPPRESENTATIVITÀ CONGRESSUALE.**

**CAMERA SINDACALE TERRITORIALE:** il Congresso della Camera Sindacale Territoriale elegge le delegate ed i delegati al Congresso dell'Unione Regionale nella misura del 50%. Il rimanente 50% viene eletto dai Sindacati Regionali/Territoriali di categoria. Nelle Camere Sindacali Territoriali tutte le elezioni avvengono con le norme emanate dalla Camera Sindacale Territoriale purché non in contrasto con le norme emanate dall'Unione Regionale e con il presente Regolamento.

La proposta di elezione delle delegate e dei delegati da sottoporre al voto del Congresso della CST deve essere formulata adottando il criterio della partecipazione e valorizzazione del ruolo delle/dei dirigenti sindacali che svolgono le loro funzioni nelle attività camerali, sia nel capoluogo che nelle varie sedi territoriali.

**UNIONE REGIONALE:** il Congresso dell'Unione Regionale elegge le delegate ed i delegati al

17° Congresso Confederale nella misura del 50%. Il rimanente 50% viene eletto dalle Unioni Nazionali di categoria.

La proposta di elezione delle delegate e dei delegati da sottoporre al voto del Congresso Regionale, deve essere coerente con il criterio politico che prevede la composizione del Congresso Confederale in perfetto equilibrio tra delegate/delegati espressione diretta delle categorie, e delegate/delegati portatori diretti di esperienze e attività esercitate nelle strutture orizzontali e deve essere formulata adottando il criterio della partecipazione e valorizzazione del ruolo dei dirigenti e Quadri sindacali che svolgono la loro funzione nell'Unione Regionale, nelle Camere Sindacali Territoriali e nelle varie sedi *decentralizzate* delle *CST*.

*ELEZIONE DELLE DELEGATE / DELEGATI*: le Unioni Regionali e le Unioni Nazionali di categoria eleggono le proprie delegate ed i propri delegati al Congresso Confederale secondo le seguenti norme:

- ☞ il calcolo delle persone iscritte aventi diritto ad essere rappresentate al 17° Congresso Confederale viene effettuato dal Servizio Organizzazione della UIL sulla base della media del tesseramento riferito agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- ☞ le Unioni Regionali e le Unioni Nazionali di categoria eleggono 1 persona delegata ogni 2.000 iscritti. Per le frazioni si adotterà il criterio di calcolo di cui alla seguente tabella:

Frazione superiore a 1.000 iscritti:  
delega parziale

Ferma restando la piena rappresentatività congressuale nella formazione delle decisioni, nessun Sindacato di categoria può partecipare ai Congressi confederali, di qualsiasi livello, con un numero di delegate/delegati superiore al 30% della platea congressuale espressa dagli stessi Sindacati di categoria.

Ai fini della formazione della proposta di lista per l'elezione del Consiglio Confederale Nazionale, avranno valore i voti senza arrotondamento. Il Servizio Organizzazione Confederale, prima dei Congressi delle strutture, provvederà a comunicare a queste ultime l'attribuzione dei voti rappresentati ed il numero delle delegate e delegati da eleggere, con il relativo valore delle deleghe piene e della loro eventuale frazione.

#### 4.3 *DELEGHE*.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. In caso di impossibilità della delegata o del delegato effettivo a partecipare al Congresso subentra, prima dell'inizio del Congresso stesso, la delegata o il delegato supplente. Solo in sede congressuale e previa autorizzazione della Commissione Verifica Poteri, è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore ed in assenza di delegati supplenti, la propria delega ad un'altra persona delegata (*una più un'altra*) purché appartenente alla stessa Unione Regionale o alla stessa Unione Nazionale di Categoria che ha eletto la persona delegata assente.

Chi è delegata/delegato ad un Congresso di Unione Nazionale di categoria non può essere delegata o delegato al Congresso di altra Unione Nazionale di categoria; chi è delegata/delegato ad un Congresso di Unione Regionale non può essere delegata o delegato al Congresso di altra Unione Regionale; chi è delegata/delegato ad un Congresso di Camera Sindacale Territoriale non può essere delegata o delegato al Congresso di altra Camera Sindacale Territoriale.

Chi è delegata/delegato al Congresso Confederale per una Unione Regionale o per una Unione Nazionale di categoria non può essere eletto in rappresentanza di un'altra struttura, sia regionale (*UR*) che di categoria (*UNC*).

Nell'ipotesi in cui ad una delegata/delegato al Congresso Confederale dovessero essere attribuite più deleghe di rappresentanza, il servizio Organizzazione Confederale terrà conto esclusivamente della delega attribuita in ordine strettamente cronologico e provvederà, previa comunicazione alla struttura interessata, ad attribuire la delega esuberante alla prima persona delegata supplente della stessa struttura che ha attribuito

la delega annullata.

Non sono ammesse deleghe in bianco; ogni trasferimento di delega in sede congressuale deve essere preventivamente autorizzato ed autenticato dalla Commissione Verifica Poteri.

## 5) I TEMPI DELLA FASE CONGRESSUALE

### 5.1 CALENDARIO CONGRESSUALE

La fase congressuale, così come deliberato dal Consiglio Confederale Nazionale del 25 ottobre 2017, inizia nel mese di novembre 2017 con i Congressi di base.

I tempi congressuali dovranno essere scrupolosamente osservati per consentire un ordinato svolgimento di tutti i Congressi.

Le fasi congressuali saranno articolate come di seguito:

	PERIODO	LIVELLO CONGRESSUALE
a)	dal 15.11.17 al 10.1.18	Assemblee degli iscritti - G.A.U. - Leghe
b)	dal 11.1.18 al 10.4.18	Sindacati Territoriali di categoria Camere Sindacali Territoriali ( <i>con esclusione di quelle delle città capoluogo di Regione</i> )
c)	dal 11.4.18 al 15.6.18	Sindacati Regionali di categoria Unioni Regionali - Camere Sindacali Territoriali delle città capoluogo di regione Unioni Nazionali di Categoria
d)	dal 21 al 23 giugno 2018	Confederazione

Al fine di evitare sovrapposizioni nel fissare la data di svolgimento dei rispettivi Congressi, l'Esecutivo Confederale Nazionale, delegato dal Consiglio Confederale Nazionale, può fissare una successiva articolazione all'interno dei periodi sopra indicati.

Possono essere apportate deroghe al calendario congressuale solo se preventivamente concordate con la Segreteria Organizzativa Confederale e da questa autorizzate per iscritto.

### 5.2 CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI.

I Consigli delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Territoriali devono essere convocati entro il 30.11.17 per:

- ☞ fissare la data e la località di svolgimento del proprio Congresso;
- ☞ approvare le norme di svolgimento, le modalità di partecipazione al Congresso e nominare la Commissione Elettorale per l'esame degli eventuali ricorsi nonché la Commissione per la preparazione del Congresso stesso;
- ☞ Il Consiglio confederale delle Unioni Regionali, nell'atto di convocazione del Congresso, recependo il dibattito sviluppatosi dalla Conferenza di Organizzazione del 2012, dal Congresso del 2014 e dalla Conferenza di Organizzazione del 2016 cui hanno preso

parte tutti gli assetti confederali territoriali e le Categorie del livello regionale, al fine di progettare la diversa articolazione delle CST indicherà i territori e/o le aree vaste dove è opportuno si svolgano i congressi di scioglimento e quelli di elezione degli Organi, fermo restando lo Statuto confederale e il relativo Regolamento di attuazione.

Una copia del verbale di riunione dei suddetti Organi di voto contenente le deliberazioni di cui sopra, deve essere inviata al Servizio Organizzazione Confederale entro 5 (*cinque*) giorni dalla data di svolgimento della riunione dell'Organo di voto stesso.

## **6) REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DI BASE**

Le Assemblee pregressuali nei luoghi di lavoro o di lega, aventi un numero di iscritte/i non inferiore a 20 devono svolgersi in relazione alla data del Congresso provinciale di categoria secondo il calendario predisposto dai Consigli dei Sindacati Territoriali, da portarsi a conoscenza della Unione Nazionale di Categoria e della Camera Sindacale Territoriale. Le Camere Sindacali Territoriali concorderanno con i Sindacati Territoriali di categoria norme dirette ad assicurare l'esercizio del diritto congressuale anche alle iscritte ed agli iscritti in luoghi di lavoro o di lega che registrano un numero di persone iscritte alla UIL inferiore a 20.

Le Assemblee pregressuali dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme:

- a) per ogni Assemblea di base deve essere redatto un elenco in ordine alfabetico delle iscritte e degli iscritti in possesso della tessera UIL aventi diritto al voto;
- b) la convocazione dell'Assemblea di base può essere portata a conoscenza delle persone iscritte alla UIL anche mediante affissione in bacheca dell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa - che deve contenere data, orario e luogo di svolgimento - almeno cinque giorni prima della sua effettuazione e deve svolgersi nel posto di lavoro o nel luogo più vicino ad esso;
- c) all'apertura dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente e del Comitato Elettorale. Quest'ultimo, effettuato lo scrutinio, redige un verbale in tre copie (*una per il Sindacato Territoriale, una per la Camera Sindacale Territoriale, una rimane all'Organismo di base interessato*). Ad ogni verbale deve essere obbligatoriamente allegata una copia dell'elenco delle persone iscritte aventi diritto al voto;
- d) le Assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle persone iscritte contenute nell'elenco di cui al precedente punto a) e, in seconda convocazione (*che dovrà seguire almeno di un'ora la prima*), qualunque sia il numero delle persone iscritte alla UIL presenti;
- e) l'elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Territoriale di categoria deve avvenire in base alle norme elettorali emanate dalla categoria medesima, purché non in contrasto con il presente "Regolamento";
- f) per consentire una reale ed ampia partecipazione potranno essere utilizzate anche le ore retribuite previste dai Contratti e dallo Statuto dei lavoratori.

### **6.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DELLE ASSEMBLEE DI BASE.**

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di base con diritto di voto e possono essere elette tutte le lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati iscritti alla UIL alla data di convocazione del Congresso Nazionale Confederale da parte del Consiglio Confederale Nazionale, purché in regola con la contribuzione.

Scopi delle Assemblee di base sono:

- a) eleggere il Gruppo Aziendale UIL (*GAU*) ovvero la Lega UIL, sulla base delle indicazioni quantitative predisposte dai rispettivi Sindacati di categoria;
- b) eleggere il coordinamento organizzativo;
- c) nominare le delegate ed i delegati per il Congresso del Sindacato Territoriale di categoria;
- d) discutere i documenti predisposti per il dibattito congressuale.

## **7) CONGRESSI TERRITORIALI**

### **a) CAMERA SINDACALE TERRITORIALE:**

il Congresso della Camera Sindacale Territoriale assume ed attribuisce in via provvisoria ai nuovi Organi eletti, i poteri definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali ed allo Statuto regionale sino allo svolgimento del 17° Congresso Confederale; quest'ultimo attribuirà ad essi i poteri previsti dallo Statuto che sarà approvato.

Nel caso in cui due o più Camere Sindacali Territoriali debbano procedere alla loro unificazione, Il Congresso di ogni una delle Camere Sindacali Territoriali da unificare sarà un Congresso di scioglimento che assume ed attribuisce in via provvisoria alla Presidenza del Congresso stesso, i poteri definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali ed allo Statuto regionale, sino allo svolgimento del Congresso di unificazione della nuova Camera Sindacale Territoriale.

Il Regolamento per lo svolgimento dei relativi Congressi deve essere concordato con l'Unione Regionale, la quale dovrà verificare che ogni delegato al congresso costituente la nuova CST, rappresenti un numero proporzionale di iscritti, analogo per ogni struttura da unificare.

Al fine di evitare vuoti di potere, le date di svolgimento dei Congressi di scioglimento delle strutture che intendono unificarsi devono essere concordate con la rispettiva Unione Regionale in modo che si svolgano nella medesima giornata.

L'ordine del giorno dei lavori del Congresso di scioglimento, oltre alla nomina della Presidenza, della Commissione Verifica Poteri della Commissione Elettorale e l'approvazione del rendiconto di spesa preventivamente approvato dal Collegio Territoriale dei Revisori dei conti, deve espressamente prevedere lo scioglimento della Camera Sindacale Territoriale e la nomina dei delegati al successivo Congresso per la Costituzione della nuova Camera Sindacale Territoriale unificata.

Il Congresso costituente della nuova Camera Sindacale Territoriale unificata, dovrà tenersi, di norma, nella stessa giornata di chiusura dei Congressi di scioglimento delle CST da unificare. Quest'ultimo Congresso di costituzione attribuirà ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dallo Statuto che sarà approvato.

Partecipano al Congresso costituente esclusivamente delegate e delegati eletti dai Congressi di scioglimento delle disciolte CST.

L'ordine del giorno della convocazione del Congresso costituente, oltre alla nomina della Presidenza e delle Commissioni, deve espressamente prevedere la costituzione della nuova Camera Sindacale Territoriale con la nomina del nuovo Consiglio Territoriale e degli Organi di controllo, nonché dei delegati al Congresso regionale in rappresentanza della nuova struttura costituita. In sede di Congresso costituente devono essere presentati il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria delle strutture che si unificano, aggiornati alla data dell'evento.

### **b) SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA:**

il Congresso del Sindacato Territoriale di categoria assume e attribuisce in via provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria e dagli Organi confederali. La definizione dei compiti e dei poteri è demandata agli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Gli Statuti di cui sopra non possono essere in contrasto con lo Statuto Confederale vigente al momento del Congresso della UNC. Eventuali norme in contrasto dovranno essere corrette dall'organismo che le ha deliberate.

Nel caso in cui due o più Sindacati Territoriali della stessa categoria debbano procedere alla loro unificazione, o viceversa nel caso in cui si vogliano riformulare le presenze organizzative sul territorio, il Congresso di ognuno degli anzidetti Sindacati sarà un Congresso che assume ed attribuisce in via provvisoria, alla Presidenza del Congresso stesso, i poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali, sino allo svolgimento del Congresso della nuova

struttura territoriale di categoria; quest'ultimo Congresso attribuirà ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dagli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Il Congresso costituente del nuovo Sindacato Territoriale di categoria, che dovrà tenersi, di norma, nella stessa giornata di chiusura dei Congressi di scioglimento delle strutture da unificare, sarà composto esclusivamente da delegate e delegati eletti dai predetti Congressi di scioglimento.

#### *7.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA.*

Hanno diritto di partecipare al Congresso Territoriale di categoria, con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di base.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base dei seguenti documenti:
  - ☞ la relazione del Consiglio Territoriale uscente; il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL;
  - ☞ le "tesi" organizzative relative alla propria funzione nel territorio;
  - ☞ le "tesi" politiche e contrattuali del proprio Sindacato Nazionale di categoria predisposte per il dibattito congressuale;
- b) approvare la mozione finale;
- c) eleggere il Consiglio Territoriale che, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari territori e del pluralismo di genere, dovrà prevedere la massima presenza di delegate/delegati dei luoghi di lavoro più significativi o delle Leghe più rappresentative;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti:
  - ☞ gli iscritti delegati per il Congresso Regionale di categoria;
  - ☞ gli iscritti delegati per il Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statuari, il Congresso del Sindacato Territoriale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi del Sindacato Regionale di Categoria e della Camera Sindacale Territoriale, rinviando, ad un momento successivo la celebrazione del 17° Congresso Confederale, la composizione dei propri Organi statuari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione degli Organi statuari, la normale attività del Sindacato Territoriale di categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statuari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 17° Congresso Confederale (entro il 23.7.18).

Nel caso in cui, prima dei Congressi delle strutture, si dovesse decidere lo scioglimento di uno o più Sindacati Regionali di categoria, oppure ci fossero delle categorie che non lo avessero ancora costituito, i Sindacati Territoriali di categoria saranno chiamati ad esprimere direttamente anche le delegate ed i delegati al Congresso della Unione Regionale e dell'Unione Nazionale di categoria. Ciò avverrà secondo le norme che saranno emanate da ciascuna delle strutture interessate.

I Sindacati Territoriali di categoria caratterizzati da una dimensione organizzativa inferiore ai 50 iscritti potranno sostituire il Congresso con una Assemblea Congressuale alla quale partecipano tutti gli iscritti in funzione di delegati. L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con qualsiasi numero di presenti.

Le Assemblee Congressuali potranno riunirsi con il solo scopo di eleggere, con elezioni di primo grado, gli Organi statuari e le delegate/delegati per le successive fasi congressuali.

#### *7.2 ELEZIONE DELLE DELEGATE E DELEGATI DEL SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA.*

Considerato che le modalità organizzative dei Sindacati di categoria possono prevedere due distinte ipotesi:

- a) esistenza del Sindacato Regionale di categoria avente sede congressuale;
  - b) esistenza di un Coordinamento Regionale di categoria non avente sede congressuale;
- l'elezione delle delegate e dei delegati del Sindacato Territoriale di categoria avverrà come di seguito:
1. nel caso in cui si svolga il Congresso Regionale di categoria in quella sede saranno eletti le delegate ed i delegati per l'Unione Nazionale di categoria e per l'Unione Regionale UIL;
  2. nel caso in cui la sede congressuale si svolga al solo livello Territoriale e non anche regionale le delegate ed i delegati per i Congressi dell'UNC e dell'UR saranno eletti direttamente dai Congressi Territoriali delle categorie.

Nella seconda delle due ipotesi, il numero delle delegate e dei delegati da eleggere per i Congressi delle Unioni Regionali viene indicato a ciascuna struttura territoriale della categoria dall'Unione Regionale UIL, una volta stabilito il valore della delega, in ragione della media delle persone iscritte alla categoria medesima negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 nell'intera regione. Al fine di evitare che per effetto degli arrotondamenti possa aumentare il numero delle persone delegate partecipanti e, di conseguenza, i voti congressuali l'UR adotterà la seguente procedura:

- a) delibera il valore delega per partecipare al Congresso;
- b) effettua il calcolo delle deleghe piene che spettano a ciascuna categoria secondo la media delle iscritte e degli iscritti dell'intera regione nel quadriennio 2014/2017;
- c) procede ad una prima assegnazione delle deleghe piene per ciascuna struttura Territoriale di categoria;
- d) calcola le deleghe ancora da assegnare sommando i resti dei vari territori che risultano dopo l'attribuzione delle deleghe piene;
- e) assegna le rimanenti deleghe seguendo un ordine decrescente, a partire dal territorio che dispone del maggiore resto, fino a concorrenza delle deleghe non ancora assegnate.

### **7.3 PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO DELLA CAMERA SINDACALE TERRITORIALE.**

Il Congresso della Camera Sindacale Territoriale è composto da delegate e delegati *espressi*, per il 50% in rappresentanza della Camera Sindacale Territoriale e per il 50% dai Congressi dei Sindacati Territoriali di categoria. Tra le delegate ed i delegati in rappresentanza della Camera Sindacale Territoriale, rientrano, di diritto: - la Segreteria Confederale uscente; - i responsabili delle sedi UIL decentrate sul territorio; - un rappresentante per ogni uno dei servizi indicati all'art.4, commi terzo e quarto, del vigente Statuto Confederale, presenti sul territorio - un numero di altri iscritti, indicati dal Consiglio Confederale Territoriale, fino a concorrenza del 50% dei delegati.

Nella composizione dei delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale è opportuno e necessario coniugare il principio del pluralismo della rappresentanza attraverso il criterio della presenza congiunta di delegate/delegati espressi sia dalle strutture di categoria che dalla struttura camerale secondo criteri che garantiscano, comunque, la rappresentanza dei Sindacati Territoriali di categoria in misura proporzionale alla loro dimensione organizzativa. Per questi motivi nessun Sindacato Territoriale di categoria, in ogni caso, può partecipare al Congresso della Camera Sindacale Territoriale con un numero di delegate/delegati superiore al 30% della platea congressuale espressa dalle categorie stesse.

I Sindacati Territoriali di categoria che nell'anno precedente a quello di svolgimento del congresso hanno registrato una dimensione organizzativa pari o superiore a 50 iscritti devono poter partecipare al Congresso della Camera Sindacale Territoriale con almeno un delegato/delegata.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività della Camera Sindacale Territoriale sulla base della relazione dell'Esecutivo Territoriale uscente e del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura della Camera Sindacale Territoriale, tenendo conto del ruolo di coordinamento di ambito e di rappresentanza presso le sedi istituzionali corrispondenti, di realizzazione del proselitismo, che essa svolge nel territorio;
- c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;
- d) approvare la mozione finale;
- e) eleggere il Consiglio Confederale Territoriale che sarà composto, orientativamente, da un numero massimo di componenti correlato alla dimensione organizzativa della Camera Sindacale Territoriale, come dalla seguente tabella:

<i>DIMENSIONE ORGANIZZATIVA (NUMERO ISCRITTE / ISCRITTI)</i>		<i>NR. MASSIMO COMPONENTI DEL CONSIGLIO CONFEDERALE</i>	<i>NR. MASSIMO COMPONENTI PER OGNI STRUTTURA</i>
fino a	5.000	51	15
da	5.001 a 10.000	71	21
oltre	10.000	91	27

Nella formazione dell'Organo di voto occorre coniugare il principio della rappresentanza con quello del pluralismo sia delle strutture che di genere, mediante la loro presenza nella formazione delle decisioni. Nella sua composizione dovranno essere nel contempo compresi i Responsabili delle zone cittadine o delle sedi decentrate più significative;

- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) eleggere, secondo le norme emanate dalla struttura regionale, le delegate ed i delegati per il Congresso della Unione Regionale UIL che dovranno essere espressione autentica delle realtà camerali, riducendo al massimo coloro che sotto la formula camerale restano comunque espressione della categoria. Per questo la proposta di elezione delle delegate e dei delegati da sottoporre al voto del Congresso della Camera Sindacale Territoriale deve essere formulata adottando il criterio della partecipazione e valorizzazione del ruolo delle/dei dirigenti sindacali che svolgono le loro funzioni nelle attività camerali e nei servizi, sia nel capoluogo che nelle varie sedi territoriali.

Al fine di garantire l'espressione autentica della volontà congressuale, per la presentazione delle mozioni, per le modalità di voto descritte nell'allegato A), punto 3. delle "Norme elettorali" e per la validità dell'atto formale, si deve tenere conto della partecipazione e del contributo di almeno due categorie.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso della Camera Sindacale Territoriale procederà alla sola elezione dei soli delegati al Congresso dell'Unione Regionale, rinviando, ad un momento successivo la celebrazione del 17° Congresso Confederale la composizione dei propri Organi statutari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi statutari, la normale attività della Camera Sindacale Territoriale sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione dei nuovi Organi statutari dovrà avvenire entro 30 giorni successivi la data di chiusura del 17° Congresso Confederale (23.7.18).

## **8) CONGRESSI REGIONALI**

Il Congresso del Sindacato Regionale di categoria assume ed attribuisce in via provvisoria

agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria e dagli Organi confederali. La definizione dei compiti e dei poteri è demandata agli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria che saranno approvati dai rispettivi Congressi. Gli Statuti di cui sopra non possono essere in contrasto con lo Statuto Confederale.

Il Congresso della Unione Regionale UIL assume e attribuisce in via provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri definiti in conformità ai deliberati degli Organi confederali ed allo Statuto regionale fino allo svolgimento del 17° Congresso Confederale che attribuirà ad essi i poteri previsti dallo Statuto che sarà approvato.

Il Congresso della Unione Regionale UIL, come momento conclusivo della fase congressuale delle strutture sottoarticolate del contesto di competenza, definisce le articolazioni confederali territoriali. Queste hanno i poteri ed i compiti stabiliti dal vigente Statuto UIL e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

### 8.1 *PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO REGIONALE DI CATEGORIA.*

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto al Congresso Regionale di categoria tutte le persone delegate regolarmente elette nei Congressi dei Sindacati Territoriali di categoria.

Scopi del Congresso sono:

a) esaminare e discutere:

- ☞ l'attività del Sindacato;
- ☞ il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL ed i documenti congressuali approvati dalla propria Unione Nazionale di categoria;
- ☞ gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato;

b) assumere e attribuire provvisoriamente ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dalle norme esistenti e dallo Statuto della rispettiva Unione Nazionale di categoria;

c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;

d) approvare la mozione finale;

e) eleggere, nell'ordine:

1. il Consiglio Regionale di Categoria;
2. il Collegio dei Revisori dei conti;
3. il Collegio dei Probiviri;
4. le delegate ed i delegati, secondo le norme emanate dalle strutture competenti, per:
  - ☞ il Congresso della Unione Nazionale di categoria;
  - ☞ il Congresso della Unione Regionale UIL.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statuari, il Congresso del Sindacato Regionale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi dell'Unione Regionale e dell'Unione Nazionale di categoria rinviando, ad un momento successivo alla celebrazione del 17° Congresso Confederale, la composizione dei propri Organi statuari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi statuari, la normale attività del Sindacato Regionale di categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statuari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi la data di chiusura del 17° Congresso Confederale (23.7.18).

### 8.2 *PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO DELLA UNIONE REGIONALE:*

Il Congresso della Unione Regionale UIL è composto per il 50% da delegate/delegati eletti nei Congressi delle Camere Sindacali Territoriali e/o delle articolazioni territoriali indicate dal Consiglio confederale nella riunione che ha indetto il Congresso e, per il 50%, da delegate/delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Regionali di categoria con le norme che saranno decise dagli Organi direttivi delle Unioni Regionali.

Hanno diritto di partecipare al Congresso della Unione Regionale con diritto di voto, tutte le delegate ed i delegati regolarmente eletti nei Congressi delle Camere Sindacali Territoriali e nei Congressi dei Sindacati regionali di categoria nonché i partecipanti di diritto previsti dal Regolamento Congressuale Regionale.

Nel caso in cui prima dei Congressi delle strutture si dovesse decidere lo scioglimento di uno o più Sindacati Regionali di categoria, oppure ci fossero delle categorie che non lo avessero costituito, saranno i Congressi Territoriali di tali categorie ad eleggere anche le delegate ed i delegati al Congresso della Unione Regionale UIL secondo le norme che saranno decise dagli Organi direttivi delle Unioni Regionali.

Nessun Sindacato di categoria può partecipare al congresso dell'Unione Regionale UIL con un numero di delegate/delegati superiore al 30% della platea congressuale espressa dagli stessi Sindacati di categoria.

Scopi del Congresso dell'Unione Regionale UIL sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente e del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato;
- c) assumere e attribuire provvisoriamente agli Organi eletti i poteri previsti dalle norme esistenti e dal nuovo Statuto Confederale;
- d) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;
- e) approvare la mozione finale;
- f) eleggere, nell'ordine:
  1. il Consiglio Confederale;
  2. il Collegio dei Revisori dei conti;
  3. il Collegio dei Probiviri;
  4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale che devono essere espressione autentica delle realtà regionali e territoriali e comprendervi, perciò, di diritto, il Segretario generale dell'Unione Regionale e delle Camere Sindacali Territoriali UIL.

Il Consiglio Confederale dell'Unione Regionale viene eletto da delegate/delegati aventi diritto al voto nel Congresso Regionale riunito in seduta plenaria, sulla base dei seguenti criteri di rappresentatività dell'Organismo:

- ☞ almeno una presenza per ciascun raggruppamento di categorie (agricoltura, industria, terziario e servizi, trasporti, atipici, pubblico impiego, pensionati);
- ☞ almeno una presenza per ciascuna Camera Sindacale Territoriale.

L'Unione Regionale dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di larga partecipazione con funzioni di analisi e di progettazione politico - strategica, denominato "Assemblea Regionale", eletto direttamente dal Congresso con voto palese, separato e successivo rispetto al Consiglio Confederale.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso dell'Unione Regionale procederà alla elezione dei soli delegati al 17° Congresso Confederale, rinviando, ad un momento successivo la composizione dei propri Organi statutari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione degli Organi statutari, la normale attività dell'Unione Regionale sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statutari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 17° Congresso Confederale (entro il 23.7.2018).

## **9) CONGRESSO DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA**

Il Consiglio della Unione Nazionale di Categoria stabilisce modalità e tempi per l'effettuazione del proprio Congresso Nazionale nel rispetto delle presenti Norme generali.

## 9.1 *PARTECIPAZIONE E SCOPI PRINCIPALI DEL CONGRESSO DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA.*

Partecipano al Congresso dell'UNC le delegate ed i delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Regionali di categoria. Nel caso in cui si dovesse decidere lo scioglimento dei propri Sindacati Regionali di categoria, oppure ci fossero delle categorie che non li abbiano ancora costituiti, le delegate ed i delegati al Congresso Nazionale di categoria, di quella regione, saranno eletti direttamente dai Congressi dei Sindacati Territoriali di categoria secondo le norme che saranno emanate dall'Unione Nazionale di Categoria medesima.

I principali scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività e l'azione futura del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente e del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL;
- b) assumere e attribuire provvisoriamente agli Organi eletti l'assetto gestionale ed i poteri previsti dallo Statuto di categoria che sarà approvato e che in ogni caso non potrà essere in contrasto con quello confederale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso;
- e) eleggere, nell'ordine:
  1. il Consiglio Nazionale;
  2. il Collegio dei Revisori dei conti;
  3. il Collegio dei Proviviri;
  4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale.

L'Unione Nazionale di categoria potrà inoltre dotarsi di uno strumento di larga partecipazione con funzione di analisi e di progettazione politico - strategica, denominato "Assemblea Nazionale", eletto direttamente dal Congresso con voto palese, separato e successivo rispetto al Consiglio Nazionale.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statuari, il Congresso Nazionale di Categoria procederà alla elezione dei soli delegati al 17° Congresso Confederale, rinviando, ad un momento successivo la composizione dei propri Organi statuari. Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione degli Organi statuari, la normale attività dell'Unione Nazionale di Categoria sarà assicurata, in deroga alle norme vigenti, dalla Presidenza del Congresso. La composizione degli Organi statuari dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 17° Congresso Confederale (entro il 23.7.2018).

## **10) NORME GENERALI PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE**

I Congressi, ai fini della composizione degli Organi di voto (*Consigli*), dovranno dare particolare rilevanza alla presenza di delegate/delegati operanti nei luoghi di lavoro e nelle strutture di base.

### 10.1 *DENOMINAZIONE ORGANI DECISIONALI.*

I Congressi sono chiamati ad eleggere i seguenti Organi *di voto* decisionali e *di controllo*:

- a) *SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA*:
  - ↳ " Consiglio Territoriale di Categoria";
  - ↳ " Collegio dei Revisori dei conti ";
- b) *CAMERA SINDACALE TERRITORIALE*:
  - ↳ " Consiglio Confederale Territoriale ";
  - ↳ " Collegio dei Revisori dei conti ";
- c) *SINDACATO REGIONALE DI CATEGORIA*:
  - ↳ " Consiglio Regionale di Categoria "

- ↳ " Collegio dei Revisori dei conti "
  - ↳ " Collegio dei Probiviri ";
- d) *UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA:*
- ↳ " Consiglio Nazionale di Categoria "
  - ↳ " Collegio dei Revisori dei conti "
  - ↳ " Collegio dei Probiviri ";
- può inoltre eleggere, ove ritenuto opportuno, l'"Assemblea Nazionale" che è un Organo consultivo, non decisionale;
- e) *UNIONE REGIONALE U.I.L.:*
- ↳ " Consiglio Confederale Regionale "
  - ↳ " Collegio dei Revisori dei conti "
  - ↳ " Collegio dei Probiviri ";
- deve inoltre eleggere l'"Assemblea Regionale" che è un Organo consultivo, non decisionale;
- f) *CONFEDERAZIONE:*
- ↳ " Consiglio Confederale Nazionale "
  - ↳ " Collegio dei Revisori dei conti "
  - ↳ " Collegio dei Probiviri "
- Deve inoltre eleggere l'"Assemblea Nazionale" che è un Organo consultivo, non decisionale.

## 10.2 POTERI ELETTORALI DEI CONSIGLI.

L'Organo denominato "Consiglio Territoriale di Categoria" del Sindacato Territoriale di Categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale";
2. la "Segreteria";
3. il "Tesoriere";

L'Organo denominato "Consiglio Confederale Territoriale" della Camera Sindacale Territoriale è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale";
2. la "Segreteria";
3. il "Tesoriere";

L'Organo denominato "Consiglio Confederale Territoriale" della Camera Sindacale Territoriale può inoltre eleggere, con votazione separata e successiva, l' "Esecutivo Confederale Territoriale" che deve essere espressione dei settori che compongono l'Organizzazione (*agricoltura, industria, terziario e servizi, trasporti, pubblico impiego atipici e pensionati*) e che deve comprendere, tra i suoi componenti, anche il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere.

L'Organo denominato "Consiglio Regionale di Categoria" del Sindacato Regionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere, nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"
3. il "Tesoriere".

In ragione delle specifiche esigenze politiche ed organizzative, il Consiglio Regionale di Categoria può eleggere anche un organo politico intermedio denominato "Esecutivo Regionale di Categoria", che deve comprendere tra i suoi componenti oltre al Segretario Generale anche la Segreteria ed il Tesoriere.

L'Organo denominato "Consiglio Regionale Confederale" della Unione Regionale è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"

3. il "Tesoriere"
4. l'"Esecutivo Regionale".

L'Organo denominato "Consiglio Nazionale di Categoria" della Unione Nazionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"
3. il "Tesoriere"
4. l'"Esecutivo Nazionale di Categoria".

L'Organo denominato "Consiglio Confederale Nazionale " della Confederazione è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese:

1. il "Segretario Generale"
2. la "Segreteria"
3. il "Tesoriere"
4. l'"Esecutivo Confederale Nazionale".

A tutti i livelli il Tesoriere, in quanto Organo statutario autonomo, non deve essere ricompreso tra i componenti della Segreteria.

## Norme elettorali

### 1) *ELETTIVITÀ DELLE CARICHE*

Tutte le cariche nelle strutture della UIL, di ogni ordine e grado, sono elettive.

### 2) *ELEZIONI DI I° E DI II° GRADO.*

Le elezioni nei GAU, nelle Leghe delle lavoratrici e lavoratori agricoli, nelle Leghe delle pensionate e pensionati sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutte le persone iscritte, in possesso della tessera UIL ed in regola con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado: ciò vale a dire che il voto si esprime attraverso una delegata o delegato già eletto. Ogni delegata/delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lei/lui rappresentati.

I Sindacati Territoriali di categoria caratterizzati da una dimensione organizzativa inferiore ai 50 iscritti potranno eleggere, con elezioni di primo grado gli Organi statuari e delegate/delegati per le successive fasi congressuali mediante una Assemblea Congressuale alla quale partecipano tutti gli iscritti del territorio.

### 3) *ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI.*

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli organi di voto e di controllo avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata. Si può attuare la procedura del voto segreto soltanto se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture. In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UIL.

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno due strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le loro fasi congressuali.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.

### 4) *RICORSI*

Contro eventuali irregolarità e/o infrazioni che venissero commesse in sede di elezioni, ogni elettrici/elettore può presentare ricorso scritto da depositarsi entro il termine di 5 (*cinque*) giorni dallo scrutinio all'Organo preposto della struttura interessata. L'esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'apertura dell'Assise congressuale di livello superiore. I ricorsi presentati alla Commissione Elettorale Centrale della UIL devono essere decisi entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della ricezione.

Gli Organi abilitati a decidere sui ricorsi di primo ed unico grado sono:

<i>livello congressuale nel quale viene contestata l'irregolarità ovvero l'infrazione</i>	<i>Organo competente a decidere sul ricorso</i>
Assemblea pregressuale nei luoghi di lavoro e/o nelle leghe	COMMISSIONE ELETTORALE Territoriale di Categoria ovvero, ove questo non fosse costituita, COMMISSIONE ELETTORALE di Categoria del livello immediatamente superiore;
Congresso del Sindacato Territoriale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE Regionale di Categoria o, in assenza di questo livello congressuale, COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Nazionale di Categoria
Congresso della Camera Sindacale Territoriale	COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Regionale;
Congresso dell'Unione Regionale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE dell'Unione Nazionale di Categoria
Congresso dell'Unione Regionale	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL
Congresso dell'Unione Nazionale di Categoria	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL
Congresso Confederale	COMMISSIONE ELETTORALE Centrale UIL

#### 5) *CANDIDATE E CANDIDATI ALLA ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE*

Possono essere candidate/candidati alla elezione delle cariche sindacali tutte le persone che sono iscritte alla UIL alla data di convocazione del 17° Congresso Confederale purché in regola con la contribuzione.

E' vietata la presentazione delle candidate e dei candidati accompagnata da mozioni di corrente.

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti di eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

#### 6) *PRESIDENTE DEL SEGGIO*

Il Presidente del seggio appone sulla delega un segno convenzionale per far fede dell'avvenuta votazione. Parimenti, nell'elenco in suo possesso, segnerà a fianco del nominativo l'indicazione che l'elettrice o l'elettore ha votato.

#### 7) *SPOGLIO DELLE SCHEDE E RISULTATI*

Ultimata la votazione il Comitato Elettorale provvede allo spoglio delle schede e redige il verbale contenente i risultati dello scrutinio in tre copie: una copia rimane presso la struttura interessata; una copia è trasmessa, allegata al verbale del Congresso, alla struttura UIL di livello immediatamente superiore; la terza copia è di competenza del Comitato elettorale che procede, con le modalità previste al precedente punto 3), alla certificazione delle persone elette.

#### 8) *PREAVVISO DELLO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI*

Della convocazione di ogni Congresso dei Sindacati Territoriali di categoria deve essere data comunicazione scritta alla Segreteria della Camera Sindacale Territoriale, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

Della convocazione di ogni Congresso di Camera Sindacale Territoriale, di Unione Regionale e di Unione Nazionale di categoria, deve essere data comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa della Confederazione nei termini indicati al paragrafo 5.2 del presente "Regolamento e norme generali per lo svolgimento del 17° Congresso Confederale e dei Congressi delle strutture UIL"

9) *PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO CONFEDERALE NAZIONALE*

Per poter partecipare al 17° Congresso Confederale Nazionale, ciascuna Unione Regionale, le Camere Sindacali Regionali di Aosta, Bolzano, Trento e ciascuna Unione Nazionale di categoria deve compilare il verbale del proprio Congresso, contenenti anche i nominativi di delegate e delegati rappresentanti la propria struttura al 17° Congresso e farlo pervenire in via telematica al Servizio Organizzazione della UIL, seguendo le indicazioni che saranno appositamente fornite e che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, non oltre i 5 giorni successivi la data di chiusura del Congresso della propria struttura.

Una copia del verbale trasmesso al Servizio Organizzazione UIL, debitamente sottoscritto dal Presidente del Congresso e dai Presidenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, dovrà essere conservato agli atti della struttura.

## Riepilogo delle competenze congressuali

### 1) IL CONGRESSO DEL SINDACATO TERRITORIALE DI CATEGORIA

elegge:

- 1.1. il Consiglio del Sindacato Territoriale di Categoria;
- 1.2. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 1.3. le delegate/delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale ed a quello del Sindacato Regionale di categoria. In assenza della costituzione del Sindacato Regionale di categoria elegge le delegate/delegati ai Congressi dell'Unione Nazionale di Categoria e dell'Unione Regionale U.I.L.;

### 2) IL CONGRESSO DEL SINDACATO REGIONALE DI CATEGORIA

elegge:

- 2.1. il Consiglio del Sindacato Regionale di Categoria;
- 2.2. il Collegio dei Proviviri;
- 2.3. il Collegio dei Revisori dei conti;
- 2.4. le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Nazionale di Categoria e dell'Unione Regionale;

### 3) IL CONGRESSO DELLA CAMERA SINDACALE TERRITORIALE

elegge:

- 3.1. il Consiglio Confederale Territoriale;
- 3.2. il Collegio dei Revisori dei conti;
- 3.3. le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Regionale;

### 4) IL CONGRESSO DELL'UNIONE REGIONALE

elegge:

- 4.1. il Consiglio Confederale Regionale;
- 4.2. il Collegio dei Proviviri;
- 4.3. il Collegio dei Revisori dei conti;
- 4.4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale;

Deve inoltre eleggere l'Assemblea Regionale che sarà formata dalle componenti e dai componenti del Consiglio Confederale Regionale già eletti, più altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento a delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

### 5) IL CONGRESSO DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

elegge:

- 5.1. il Consiglio Nazionale di Categoria;
- 5.2. il Collegio dei Proviviri;
- 5.3. il Collegio dei Revisori dei conti;
- 5.4. le delegate ed i delegati al 17° Congresso Confederale.

Può inoltre eleggere l'Assemblea Nazionale che sarà formata dalle e dai componenti del Consiglio Nazionale di Categoria, già eletti, le donne componenti le Segreterie territoriali non già facenti parte del predetto Consiglio Nazionale ed altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento a delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

### 6) IL 17° CONGRESSO CONFEDERALE

elegge:

- 6.1. il Consiglio Confederale Nazionale;
- 6.2. il Collegio dei Probiviri;
- 6.3. il Collegio dei Revisori dei conti;
- 6.4. l'Assemblea Nazionale;

L'Assemblea Nazionale sarà formata oltre che dai/dalle componenti, già eletti/e - sia con voto deliberante che con voto consultivo - il Consiglio Confederale Nazionale, anche dalle donne componenti le Segreterie delle CST, delle UR e delle UNC e da altri dirigenti, quadri e militanti con particolare riferimento alle delegate e delegati provenienti dai luoghi di lavoro.

## Esemplificazione sulla procedura da adottare per l'elezione di delegate e delegati al Congresso di Unione Regionale

Nella ipotesi in cui l'Unione Regionale stabilisca che per il proprio Congresso Confederale si attribuisce 1 delega ogni 200 iscritti, e che la Regione sia costituita da 4 territori in ciascuno dei quali la categoria **XYX**, che non ha la struttura regionale sede congressuale, ha la seguente media di persone iscritte nel periodo 2014/2017:

STRUTTURA	TERRITORIO A	TERRITORIO B	TERRITORIO C	TERRITORIO D
media 2014/2017	953 iscritte/i	1.287 iscritte/i	1.048 iscritte/i	994 iscritte/i

per una media totale di 4.282 persone iscritte nella regione, si procederà con il seguente criterio:

### CALCOLO DELLE FRAZIONI:

	PARAMETRO 1	PARAMETRO 2	PARAMETRO 3
NUMERO ISCRITTI	DA 101 A 200 ISCRITTI	DA 50 A 100 ISCRITTI	DA 1 A 50 ISCRITTI
VALORE DELEGA	delega da 200 voti	delega da 100 voti	delega da 50 voti

Alla predetta categoria XYX, avendo una media di 4.282 persone iscritte nella regione, spettano, per il Congresso Regionale UIL:

**21** deleghe piene da 200 voti ( $200 \text{ iscritti} \times 21 \text{ deleghe} = 4.200 \text{ voti}$ .)

**1** delega ridotta da 100 voti (come da parametro 2 ossia:  $4.282 - 4.200 = 82 \text{ voti}$ )

### ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE:

L'Unione Regionale procede alle assegnazioni delle deleghe alle strutture della categoria XYX nel modo seguente:

struttura	ISCRITTE/I	CALCOLO	DELEGHE	resto
TERRITORIO A	953	$953 : 200 = 4,765$	4	153
TERRITORIO B	1.287	$1.287 : 200 = 6,435$	6	87
TERRITORIO C	1.048	$1.048 : 200 = 5,240$	5	48
TERRITORIO D	994	$994 : 200 = 4,970$	4	194
<b>TOTALE</b>	<b>4.282</b>		<b>19</b>	<b>482</b>

Il resto di 482 voti (*pari ad 2 deleghe piene e ad 1 delega da 100 voti*) sarà così attribuito:

- delega da 200 voti al Territorio D (*che ha il primo resto maggiore = 194 voti*);
- delega da 200 voti al Territorio A (*che ha il secondo resto maggiore = 153 voti*);
- delega da 100 voti al Territorio B (*che ha il terzo resto maggiore = 87 voti*).

Il quadro finale di attribuzione delle 22 deleghe sarà così composto:

	TERRITORIO A	TERRITORIO B	TERRITORIO C	TERRITORIO D	TOTALE
ISCRITTI	953	1.287	1.048	994	4.282
DELEGHE DI DIRITTO	4 deleghe	6 deleghe	5 deleghe	4 deleghe	19 deleghe
DELEGHE CON RESTI	1 delega piena	1 delega da 100 voti	0	1 delega piena	3 deleghe

La categoria *xyx* eleggerà per la partecipazione al Congresso regionale:  
 21 delegate/delegati con delega da 200 voti (19 piene + 2 piene con i resti).  
 1 delegata/delegato con delega da 100 voti.